



Direttiva del dirigente scolastico al Collegio dei docenti riguardo sulla somministrazione di prove comuni alle diverse classi

Il Dirigente Scolastico

- Visto** l'art. 1, del Decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59 con il quale al comma 2 si affidano al dirigente scolastico compiti di gestione unitaria dell'unità scolastica, conferendo al medesimo autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di gestione e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali;
- Visto** il D.P.R. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Viste** le competenze del Collegio dei docenti contenuto all'art. 7 del T.U. n. 297/94;
- Vista** la legge 241/90;
- Esaminato** il piano dell'offerta formativa della scuola e le legittime aspettative create in merito alle famiglie in fase di iscrizione;
- Vista** la Carta dei Servizi dell'Istituto riguardo le attività di verifica degli apprendimenti;
- Considerata** l'importanza che riveste una valutazione equa e trasparente dei risultati di apprendimento degli alunni,
- Considerate** le precedenti delibere assunte dal Collegio dei docenti in merito alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni;

emana il seguente atto di indirizzo

rivolto al Collegio dei docenti e riguardante criteri e modalità di effettuazione di prove di verifica comuni predisposte dai dipartimenti disciplinari e svolte nelle singole classi per le discipline individuate dal Collegio docenti e previste dal POF.

Premesso che

le competenze del collegio dei docenti, risultanti da una combinata lettura dell'art. 7 del T.U. 297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a:

- l'adozione di "modalità ed i criteri per la valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati" (Regolamento sull'autonomia, di cui al D.P.R. n. 275/99 all' art. 4, comma 4, ultimo punto);
- diritto dello studente ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo induca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento (DPR n.249/1998 all'art. 2);
- valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.);
- lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);

questa direttiva ha lo scopo di orientare all'interno di un quadro generale e di sistema l'attività decisionale del collegio dei docenti in ordine ai contenuti tecnici di sua competenza affinché siano migliorati:

- la possibilità per gli studenti di essere valutati con criteri trasparenti e univoci;
- il raggiungimento di obiettivi minimi comuni a tutte le sezioni,
- il confronto proficuo e la collaborazione tra i docenti della scuola anche riguardo le modalità e i tempi della verifica e valutazione degli apprendimenti.

Nell'esercizio delle sue potestà decisionali il collegio è invitato a tener conto del fatto che la somministrazione di prove comuni tra le diverse classi consente di:

- acquisire informazioni, all'inizio di ogni ciclo, riguardo alla situazione di partenza delle classi rispetto alle conoscenze ritenute essenziali;
- garantire a tutte le classi saperi minimi e unità di apprendimento significative in quanto
 - concordate in fase di programmazione dal team docente,
 - svolte secondo la tempistica stabilita in comune;
- stabilire modalità di correzione e valutazione condivise;



- valutare l'andamento degli allievi in relazione allo sviluppo proprio e a quello dei compagni, anche di altre classi;
- avere a fine anno un punto di riferimento per la promozione costituito dalla verifica con criteri comuni dell'acquisizione dei saperi minimi inizialmente stabiliti.

Pertanto il collegio dei docenti è chiamato a deliberare in merito alla somministrazione di prove comuni:

- **nelle classi iniziali** dei diversi periodi didattici per verificare i livelli di partenza (test di ingresso) ed intervenire, eventualmente, con azioni di recupero, ove necessario;
- **in corso d'anno** per fare un bilancio in itinere dell'andamento della programmazione e della preparazione;
- **come verifica conclusiva dei corsi di recupero,**
- **a fine anno.**

tenendo in adeguata considerazione che vanno presidiati con attenzione alcuni punti critici:

- gli studenti devono essere informati su
 - scopi della rilevazione e ricaduta dei risultati sulla definizione dei programmi e delle attività didattiche;
 - modalità di svolgimento;
 - utilità ai fini dell'autovalutazione in rapporto agli obiettivi raggiunti e all'andamento generale dei compagni;
- l'attività dei gruppi di materia va seguita con particolare cura sia nei momenti di concertazione che di analisi dei risultati per coltivare il coinvolgimento convinto dei singoli docenti;
- è necessario il controllo di tutti i dettagli delle procedure in fase di attuazione,
- l'efficacia dell'azione dipende in gran misura anche dalla correttezza dei comportamenti dei singoli sia durante la somministrazione che la correzione e valutazione delle prove.

Inoltre il collegio consideri che la somministrazione di prove comuni presuppone un continuativo lavoro in team del gruppo di materia a cui spetta:

- programmare le attività didattiche nei termini di saperi minimi ed argomenti e unità significative;
- formulare o scegliere le prove,
- definire le norme di somministrazione e quindi
 - calendario,
 - durata e orario delle prove,
 - preparazione e distribuzione del materiale,
 - sorveglianze;
- individuare le modalità di correzione e i criteri di valutazione;
- stabilire le modalità di elaborazione delle informazioni raccolte e di restituzione dei risultati (tempi, modi e destinatari);
- definire le attività di recupero in caso di risultati negativi.

Non meno importante per il Collegio è stabilire come utilizzare l'analisi delle prove prodotte dagli studenti e dei risultati complessivi per:

- verificare la coerenza della programmazione di dipartimento rispetto alle linee del P.O.F.,
- valutare la validità delle prove
- controllare l'efficacia delle procedure,
- rivedere i criteri concordati,
- verificare il livello medio delle prestazioni ed intervenire in caso di esiti problematici,
- ripensare, anche singolarmente, la programmazione, il metodo di lavoro, i criteri di valutazione.

Il Collegio docenti è invitato ad una attenta analisi delle problematiche e della casistica connessa all'argomento oggetto della presente direttiva in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l'efficacia, l'efficienza, l'imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni, ma di particolare rilevanza quando come in questo caso gli atti amministrativi sono collocati all'interno del rapporto educativo tra docenti e giovani discenti che deve essere in ogni caso la linea guida dell'operato di una scuola.

Il Collegio docenti sarà chiamato ad assumere le deliberazioni di sua competenza.